



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», che ha modificato il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016 - 2017 e, in particolare, l'art. 13;

ATTESO che l'art. 4 del GDPR definisce, al comma 1:

Trattamento, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo *online* o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 30 del GDPR, ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un Registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Il Registro oltre alle informazioni relative al titolare, per ogni trattamento contiene: le finalità del trattamento, una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati e saranno comunicati, compresi i destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali; ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nonché i termini previsti per la cancellazione e una descrizione generale delle misure tecniche e organizzative di cui all'art. 32, paragrafo 1 del medesimo GDPR;

CONSIDERATO che, ai sensi del GDPR, il Registro dei trattamenti del titolare, costituisce la base, il punto di partenza della compliance organizzativa al GDPR nel proprio ambito operativo (*privacy by design*), costituendo la mappa ricognitiva dei trattamenti posti in essere, da presidiare e aggiornare e il documento che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante, mettono a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alle attività di controllo da questo svolte;

ATTESO che l'art 30, comma 3, del GDPR prevede che il registro del trattamento è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;

CONSIDERATO che la Giustizia amministrativa, intesa quale plesso unitario Consiglio di Stato -Tribunali amministrativi regionali ha per oggetto lo svolgimento dei compiti ad essa demandati dalla Costituzione, dalla legge e dai propri atti regolamentari e che, nell'ambito dei conseguenti trattamenti vengono in rilievo sia dati personali comuni, che le categorie di dati indicate dall'art. 9 del GDPR (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) e dall'art. 10 del GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza)

PRESO ATTO che in applicazione dei "*Principi applicabili al trattamento*" di cui all' art. 5 del GDPR i dati vengono trattati dal plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e che le operazioni di trattamento sono ammesse soltanto se necessarie per lo svolgimento degli obblighi o compiti istituzionali, per il

perseguimento delle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

CONSIDERATO che il d.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020, individua, all'art. 2, comma 1, il plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali quale titolare per i trattamenti dei dati riferibili alla titolarità degli uffici giudiziari e all'art. 2, comma 3, l'Amministrazione Consiglio di Stato -Tribunali amministrativi regionali quale titolare dei trattamenti dei dati non riferibili alla titolarità degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado quali quelli effettuati, presso gli uffici centrali e periferici, mediante il sistema informativo della Giustizia amministrativa, nonché dei trattamenti effettuati negli uffici centrali, che svolgono attività di gestione per l'apparato della Giustizia amministrativa nel suo complesso;

CONSIDERATO che il comma 5 dell'art. 2 del d.P.C.S. n. 119 del 28 aprile 2020 prevede che, per il plesso unitario Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali, di cui al comma 1, prima parte, e al comma 3, del medesimo art. 2, il registro delle attività di trattamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato;

RICHIAMATO il d.P.C.S. n. 61 del 4 febbraio 2021 di designazione del Responsabile della protezione dei dati personali (di seguito anche “RPD”) per l'Amministrazione Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali e Sezioni staccate, che all'art. 2, comma 1, lettera f) demanda al medesimo RPD il compito di tenere il registro delle attività di trattamento;

VISTO il d.P.C.S. n. 153 del 22 ottobre 2018, con il quale è stato adottato un primo modello di registro dei trattamenti dati, in formato cartaceo, trasmesso ai titolari e ai responsabili dei Tribunali amministrativi regionali, delle Sezioni Staccate di Tribunale e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

RILEVATO che, con specifici d.P.C.S., è stata affidata ai soggetti designati la ricognizione dei trattamenti dei dati personali svolti per la parte di competenza dei relativi uffici per consentire la compilazione del suddetto registro dei trattamenti dati, ai sensi dell'art. 4 del citato d.P.C.S. n. 119/2020;

CONSIDERATO che è stato successivamente elaborato un modello in formato Excel del registro dei trattamenti dati, con relative istruzioni per la compilazione, prevedendone l'elaborazione, in prima battuta, da parte degli Uffici centrali e, a seguire, dei Tribunali amministrativi regionali, inviato agli uffici con nota del Segretario generale prot. U.0012727 del 31 luglio 2020;

VISTO che, successivamente, è stata realizzata una versione web del registro dei trattamenti dati al fine di sostituire, a tutti gli effetti, il precedente modello predisposto in formato Excel, con l'intento di ottimizzare l'attività di compilazione, modifica e consultazione da parte degli Uffici della

Giustizia amministrativa e consentirne anche una migliore gestione da parte del titolare del trattamento;

ATTESO che, dopo la conclusione positiva di una fase di sperimentazione sull'utilizzo dell'applicazione web per la compilazione del registro dei trattamenti limitata ad alcuni uffici della Giustizia amministrativa, si è proceduto a renderne generalizzato l'utilizzo e i soggetti designati, per quanto di rispettiva competenza, hanno provveduto a definire la ricognizione dei rispettivi trattamenti e alla compilazione del registro tramite tale applicazione;

RILEVATO che, allo stato, i soggetti designati per il plesso unitario Consiglio di Stato – Tribunali amministrativi regionali hanno proceduto alla ricognizione e all'inserimento nel registro in formato web i trattamenti dei dati personali effettuati dai rispettivi uffici e che, pertanto, occorre procedere all'adozione del nuovo registro dei trattamenti da parte del titolare;

ATTESO che il registro dei trattamenti in questione è composto da una applicazione con i suggerimenti di compilazione, che produce un file Excel e che riporta tutte le informazioni richieste dall'art. 30 del GDPR e, in particolare, per ciascun trattamento dati, riporta le seguenti informazioni: Nome del trattamento, Descrizione del trattamento, Categoria di dati personali trattati, Referente del trattamento, Designato dal titolare (con estremi dell'atto di designazione), Nome struttura per esteso (con riferimento all'eventuale Direzione Generale di riferimento), Eventuale Sigla della Struttura, Descrizione della Struttura, Tipologia di trattamento, Modalità di trattamento, Finalità, Descrizione finalità, Fondamenti di liceità, Descrizione fondamenti di liceità, Fondamenti di liceità per il trattamento di categorie particolari di dati, Fondamenti di liceità per i dati personali relativi a condanne penali e reati, Categoria di interessati dal trattamento, Termini e criteri di cancellazione dei dati, Categorie destinatari di comunicazioni, Descrizione destinatari comunicazioni, Eventuale nomina del Responsabile trattamento dati *ex art. 28 GDPR*, Eventuale nomina di "Soggetti interni autorizzati al trattamento" *ex art. 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018*, Eventuale nomina di Sub Designato, Eventuale rapporto di contitolarità, Altri processi privacy implementati (es. Informativa; altro), Eventuale Trasferimento dati extra Ue, Categorie di trattamento ad alto rischio, Trattamento soggetto a DPIA, Misure di sicurezza, Note (campo aperto e libero dove è possibile aggiungere informazioni aggiuntive); per il dettaglio di tali informazioni si rimanda all'allegato;

TENUTO conto che il registro dei trattamenti riveste carattere dinamico e deve essere prontamente aggiornato dai soggetti designati in relazione alle modifiche dei trattamenti dei dati personali che si verificano nel tempo.

Tutto ciò premesso,

ADOTTA

Il Registro delle attività di trattamento del plesso unitario e Amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 30 del GDPR, tenuto in formato elettronico, quale applicazione web, come da modello allegato.

Il presente Registro delle attività di trattamento sostituisce il precedente.

Il Registro delle attività di trattamento viene aggiornato nel tempo dai soggetti designati in relazione alle attività di trattamento dati svolte dal Titolare e sarà posto a disposizione dell'Autorità di controllo in caso di richiesta.

Allegati

- Registro delle attività di trattamento del plesso unitario Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 30 del GDPR nel formato di file Excel.